



**IGEA SpA**  
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO DI  
  
INTERVENTI GEO AMBIENTALI  
  
S.p.A.  
  
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE**

MARZO 2018

## Indice

<b>REGOLE GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25).....	3
Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio .....	7
Attività sensibili .....	8
Sistema di controllo .....	10
<b>REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI .....</b>	<b>13</b>
Tipologia dei reati societari (Art. 25 ter) .....	13
Attività sensibili .....	18
Sistema di controllo .....	19
<b>REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA .....</b>	<b>23</b>
Tipologia dei reati contro la fede pubblica (Art. 25 bis) .....	23
Attività sensibili .....	26
Sistema di controllo .....	26
<b>REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b>	
Tipologia dei reati contro l'industria e commercio (Art. 25 bis1).....	31
Attività sensibili .....	30
Sistema di Controllo.....	30
<b>REATI INFORMATICI .....</b>	<b>32</b>
Tipologia dei reati informatici (Art. 24 bis) .....	32
Attività sensibili .....	36
Sistema di controllo .....	37
<b>REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>40</b>
Tipologia dei reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies) .....	40
Attività sensibili .....	42
Sistema di controllo.....	44
<b>REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</b>	<b>44</b>
Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore(Art. 25 novies) 43	
Attività sensibili .....	44
Sistema di Controllo.....	44
<b>REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>46</b>



Tipologia dei reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter), e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies) .....	46
Attività sensibili .....	49
Sistema di controllo .....	51

## **REATI AMBIENTALI .....**

Tipologia dei reati in materia ambientale (Art. 25-undecies) .....	53
Attività sensibili .....	67
Sistema di controllo .....	68

## **IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E 72DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....**

Tipologia dei reati in materia di impiego di cittadini terzi con soggiorno irregolare (Art. 25-duodecies) e delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies) .....	72
Attività sensibili .....	75
Sistema di controllo .....	76

## **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	75
Cenni al Decreto Legislativo 81/2008	76
Attività sensibili	79
Sistema di controllo	80

## **REGOLE GENERALI**

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di Interventi Geo Ambientali S.p.A. (d'ora in poi IGEA), i dipendenti, i consulenti, i partners e le Società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da IGEA S.p.A.;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da IGEA S.p.A.;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale di IGEA S.p.A. ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Le Parti Speciali rappresentano un elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IGEA.

In relazione a ciascuna tipologia di reati - contemplati dal decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale nella fase propedeutica all'analisi di rischio - sono state predisposte singoli Capitoli, ciascuno dei quali contiene specifici obblighi e previsioni di divieto di porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Nei capitoli seguenti sono riportati i reati astrattamente configurabili in IGEA e identificati sulla base delle attività sensibili rilevate durante la fase di *risk assessment* iniziale.

## **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25)**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 316- bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato -**

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 316- ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 317 c.p. - Concussione -**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione -**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebi-

tamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -**

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Articolo 319 - ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari -**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità -**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Articolo 321 c.p. - Pene per il corruttore -**

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 391 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

**Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione -**

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA****Art. 322 -bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei fun-

zionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. - Truffa aggravata -**

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle cir-



costanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA.**

**Art. 640-bis c.p. -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche-**

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (Organismi di diritto pubblico, Concessionari, Amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, Agenzia delle Entrate etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che : "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica" .

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- ☐ concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- ☐ sono muniti di poteri;
- ☐ decisionali;
- ☐ di certificazione;

- ☐ di attestazione;
- ☐ di coazione;
- ☐ di collaborazione, anche saltuaria .

Agli effetti dell'Art.358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio .

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che IGEA ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	<b>Affidamento di contratti in qualità di stazione appaltante (Codice degli appalti)</b>	-Area Affari generali -Direzione Amministrativa e finanziaria -RUP -Direzioni/Responsabili di Area per quanto di competenza
2	<b>Negoziatura, stipulazione e/o esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici (gare d'appalto, affidamento diretto e/o trattativa privata, singolarmente o in partnership con altri soggetti)</b>	-Direttore dei lavori -Direzione Amministrativa e finanziaria -Responsabili di Area per quanto di competenza
3	<b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali</b>	-Area tecnica operativa
4	<b>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la gestione ambientale</b>	-Area tecnica operativa -Servizio Geologico



N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	<b>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro</b>	-Area Risorse -Area tecnica operativa
6	<b>Selezione, assunzione e gestione del personale (anche straniero)</b>	-Area Risorse -Area Affari generali
7	<b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a ispezioni, verifiche e controlli (differenti da quelli descritti nei punti precedenti)</b>	-Direzione amministrativa e finanziaria -Area Affari generali -Servizio Geologico -Area tecnica operativa
8	<b>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici</b>	-Area Risorse
9	<b>Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Risorse
10	<b>Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, verifiche, accertamenti, procedimenti sanzionatori che ne derivano</b>	-Area Affari generali -Area tecnica-operativa -Area Risorse
11	<b>Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali</b>	-Area Affari generali -Area Risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria
12	<b>Rapporti con soggetti pubblici attraverso l'utilizzo di siti web o software della pubblica amministrazione</b>	-Area Affari generali -Area Risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria -Tutte le funzioni coinvolte come RUP



N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
13	<b>Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di pubblico servizio (pubbliche relazioni) e attività di lobby</b>	-Area Risorse -Servizio Ingegneria
14	<b>Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali</b>	-Servizio Ingegneria -Area tecnica operativa -Area Affari generali
15	<b>Gestione di beni mobili registrati (parco mezzi) legati all'attività aziendale</b>	-Area Risorse -Area tecnica operativa

### **Sistema di controllo**

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per la Società per sé e/o altri;



- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con IGEA S.p.A. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per IGEA S.p.A.. Gli eventuali omaggi consentiti, secondo quanto stabilito dal Codice Etico, devono sempre essere di esiguo valore. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire la verifica dell'OdV.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo ancora di:

- gestire le sponsorizzazioni, quelle lecite e consentite, secondo la prevista procedura aziendale;
- mantenere le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici nei limiti permessi dalle disposizioni di legge e con il rispetto della procedura aziendale, e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli.

In caso di tentata concussione di un collaboratore di IGEA da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia all'AU e all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedura interna gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornitura"
- Procedure contabili per predisposizione bilancio;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.

## **REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI**

### **Tipologia dei reati societari (Art. 25 ter)**

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 ter del Decreto e, segnatamente:

#### **Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -**

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità-**

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate-**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Articolo 2625 c.c. - Impedito controllo -**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 2626 c.c. -Indebita restituzione dei conferimenti-**



“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 2627 c.c. -Illegale ripartizione degli utili e delle riserve-**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -**

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi-**

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -**

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -**

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art 2635 c.c. - Corruzione tra privati -**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea -**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio -**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza -**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla leg-

ge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

### **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati societari, che IGEA S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

<b>N°</b>	<b>Attività sensibile</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>
<b>1</b>	<b>Redazione del bilancio e situazione contabile infrannuale</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -AU
<b>2</b>	<b>Gestione rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Affari generali -Area Risorse -AU
<b>3</b>	<b>Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee</b>	-Area Affari generali -AU
<b>4</b>	<b>Vendita di beni e/o servizi (anche transanzionali)</b>	-Area risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria



N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	<b>Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera</b>	-Area tecnica operativa -Area risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria -Area affari generali

## Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con il Revisore Contabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o



comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore Contabile;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale e dal Codice Etico (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;



- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
  - richieste di commissioni insolitamente elevate;
  - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
  - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
  - richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. diverse da agenti, clienti e fornitori abituali e già qualificati.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure contabili per predisposizione del bilancio;



- Procedura interna per la gestione comunicazione e svolgimento delle assemblee;
- "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornitori"
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.



## **DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**

### **Tipologia dei reati contro la fede pubblica (Art. 25 bis)**

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 bis e 25 bis1 del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -**

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 454 c.p. - Alterazione di monete -**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

**Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -**

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

**Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -**

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -.**

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

**Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -**

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -**

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato**

**non applicabile.**

**Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

**Articolo 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni -**

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.”

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

**Articolo 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi -**

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano

state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

## Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da IGEA in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	<b>Transazioni Finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa/carte di credito)</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Risorse -AU
2	<b>Vendita di beni e/o servizi (anche transnazionali)</b>	-Area Risorse -AU
3	<b>Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, opere d'ingegno, indicazioni geografiche e denominazioni di origine</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria

## Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da IGEA

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti;
- acquisire, ove siano individuabili e/o individuati, valori di bollo falsi o sospetti;
- acquisire prodotti industriali al di fuori di canali di vendita ufficiali.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le

operazioni in contanti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.

## **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **Tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1)**

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 bis1 del Decreto e, segnatamente:

#### **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p. )**

E' punito, a querela della persona offesa, chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

E' punito chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

E' punito colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

E' punito, qualora il fatto non costituisca un delitto più grave, chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, prove-

nienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

E' prevista una pena più grave nei confronti del reo qualora la condotta di cui sopra riguardi oggetti preziosi.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

E' punito chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine presentandole come genuine.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

E'punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, è punito colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

Anche in questo caso, tali comportamenti sono punibili alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Il reato è potenzialmente applicabile a IGEA**

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).**

E' punito colui il quale contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, come pure chi, al fine di trarne pro-

fitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Tali comportamenti sono punibili alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

### **Attività sensibili**

<b>N°</b>	<b>Attività sensibile</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>
<b>1</b>	<b>Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, opere d'ingegno, indicazioni geografiche e denominazioni di origine</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria

### **Sistema di Controllo**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione, il Codice Etico, in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:



- Accettare, detenere, utilizzare per pagamenti per conto della società, moneta falsa o che anche solo si sospetti possa essere falsa.
- Spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose;
- Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, anche riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico di valore esiguo.

Debbono essere individuati i soggetti che entrano in contatto con denaro contante e gestiscono la cassa contanti in virtù di delega conferita; deve essere possibile la tracciabilità del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante, con la predisposizione periodica di un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassa. E' importante inoltre l'adozione di strumenti atti a rilevare la falsità delle banconote.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza .

## **REATI INFORMATICI**

### **Tipologia dei reati informatici (Art. 24 bis)**

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24 bis del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici -**

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -**

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA.**

**Art. 615-quinquies c.p. -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico-**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;  
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;  
da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 617-quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità -**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è del-

la reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) ) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici -**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità -**

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art 640-ter c.p. - Frode informatica -**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è

della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica -**

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00".

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Attività sensibili**

Le attività sensibili, svolte da IGEA in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	<b>Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici (gare d'appalto, affidamento diretto e/o trattativa privata, singolarmente o in partnership con altre soggetti).</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Direttore dei lavori -Responsabili di area per quanto di competenza
2	<b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a ispezioni, verifiche e controlli (differenti da quelli descritti nei punti precedenti)</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Affari generali -Servizio Geologico -Area tecnica operativa
3	<b>Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano</b>	-Area Affari generali -Area tecnica operativa -Area risorse



N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
4	<b>Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali</b>	-Area Affari generali -Area Risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria
5	<b>Rapporti con soggetti pubblici attraverso l'utilizzo di siti web o software della pubblica amministrazione</b>	-Area Affari generali -Area risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria -tutte le funzioni coinvolte come RUP
6	<b>Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali</b>	-Area tecnica operativa -Servizio Progettazione -Area Affari generali
7	<b>Gestione di beni mobili registrati (parco mezzi) legati all'attività aziendale</b>	-Area tecnica operativa -Area risorse
8	<b>Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet</b>	-Area Affari generali -tutte le Direzioni/Aree coinvolte
9	<b>Gestione della sicurezza informatica</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria
10	<b>Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, opere d'ingegno, indicazioni geografiche e denominazioni di origine</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria

## Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da IGEA;
- osservare le norme vigenti in materia.

In particolare:

i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;

- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;





- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedura interna gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Regolamento aziendale interno sul trattamento dei dati personali e sull'uso dei sistemi elettronici e informatici
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza .

## **REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

### **Tipologia dei reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)**

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 octies del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 648 c.p. – Ricettazione -**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 -bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio -**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.49.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

**Art. 648-ter.1 c.p.- Autoriciclaggio -**

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare

che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

### **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che IGEA S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

<b>N°</b>	<b>Attività sensibile</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>
<b>1</b>	<b>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici</b>	-Area Risorse
<b>2</b>	<b>Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Risorse
<b>3</b>	<b>Transazioni finanziarie</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Risorse -AU
<b>4</b>	<b>Vendita di beni e/o servizi (anche transazionali)</b>	-Area Risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria
<b>5</b>	<b>Realizzazione di investimenti</b>	-Direzioni/Responsabili di Area coinvolti
<b>6</b>	<b>Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, opere d'ingegno, indicazioni geografiche e denominazioni di origine</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria

## **Sistema di controllo**

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedura interna gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornitori" Procedure contabili per predisposizione bilancio;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza

## **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

### **Tipologia dei reati di violazione del diritto di autore (Art. 25 novies)**

Il presente paragrafo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *novies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, che la Società ha rilevato al suo interno sono:

<b>N°</b>	<b>Attività sensibile</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>
<b>1</b>	<b>Vendita di beni e/o servizi (anche transnazionali)</b>	-Area Risorse -Direzione amministrativa e finanziaria
<b>2</b>	<b>Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, opere d'ingegno, indicazioni geografiche e denominazioni di origine</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria

#### **Sistema di Controllo**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001).

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- utilizzare solo software coperti da licenza nel rispetto dei limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente software regolarmente acquistati dalla Società;
- divieto di diffondere in rete, senza preventiva autorizzazione scritta ad opera della società, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- divieto di duplicare e/o porre in vendita e/o locare opere dell'ingegno senza preventiva autorizzazione scritta ad opera della società.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.

## **REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

### **Tipologia dei reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter), e reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24 ter del Decreto e ai reati di cui all'art. 25 decies del Decreto e segnatamente:

#### Reati di criminalità organizzata

##### **Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -**

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

**Il reato è solo potenzialmente applicabile a IGEA**

##### **Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso -**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.



Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Il reato è solo potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso –**

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.

**Il reato è solo potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione –**

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticin-

que a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la dispo-

nibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per IGEA.**

### **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, e al reato di induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, che IGEA ha rilevato al suo interno sono:



N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	<b>Affidamento di contratti in qualità di stazione appaltante (Codice degli Appalti)</b>	-Area Affari generali -Direzione Amministrativa e finanziaria -RUP -Direzioni/responsabili di Area per quanto di competenza
2	<b>Negoziante/stipulazione e/o esecuzione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici (gare d'appalto, affidamento diretto e/o trattativa privata, singolarmente o in partnership con altre soggetti).</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Direttore Lavori - Responsabile di area
3	<b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali</b>	-Area tecnica operativa
4	<b>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la gestione ambientale</b>	-Servizio Geologico -Area tecnica operativa
5	<b>Selezione, assunzione e gestione del personale</b>	-Area Risorse -Area affari generali
6	<b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a ispezioni, verifiche e controlli (differenti da quelli descritti nei punti precedenti)</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Affari generali -Servizio Geologico -Area tecnica operativa
7	<b>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici</b>	-Area Risorse
8	<b>Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali</b>	-Area Affari generali -Area Risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria
9	<b>Altri rapporti con la P.A. o soggetti incaricati di pubblico servizio (pubbliche relazioni) e attività di "lobby"</b>	-Area Risorse -Servizio Progettazione



<b>N°</b>	<b>Attività sensibile</b>	<b>Funzioni coinvolte</b>
<b>10</b>	<b>Transazioni finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa/carte di credito)</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria -Area Risorse -AU
<b>11</b>	<b>Vendita di beni e/o servizi (anche transazionali)</b>	-Area Risorse -Direzione Amministrativa e finanziaria
<b>12</b>	<b>Realizzazione di investimenti</b>	-Direzioni/Responsabili d'area coinvolti
<b>13</b>	<b>Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, opere d'ingegno, indicazioni geografiche e denominazioni di origine</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria
<b>14</b>	<b>Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera</b>	-Area tecnica operativa -Direzione Amministrativa e finanziaria -Area risorse -Area affari generali
<b>15</b>	<b>Attività che coinvolgono direttamente minori, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative</b>	-Area risorse -tutte le Direzioni/aree coinvolte

## **Sistema di controllo**

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere o tentare di compiere le azioni specificamente vietate per ogni tipologia di reato descritta nei capitoli che precedono e che seguono.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedura interna gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
- ;
- "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornitori" Procedure contabili per predisposizione bilancio;
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.

## **REATI AMBIENTALI**

### **Tipologia dei reati in materia ambientale (Art. 25-undecies)**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto e, segnatamente:

**Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art.737-bis. c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA.**

**Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali**

"Dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

"Dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla



disposizione.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

#### **Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti**

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1."

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

#### **Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

#### **Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti**

"Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano

pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

"Dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni"

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 260- bis, commi 6, 7 (2° e 3° periodo), 8, D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di

trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

**L’art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

#### **Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni**

“Dell’art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 1 L. 150/1992**

“Dell’art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e suc-

cessive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 2 L. 150/1992**

"Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto

fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 3.bis L. 150/1992**

“Dell'art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 6 L. 150/1992**

“Dell'art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

### **Art. 3 L. 549/1993**

“Dell’art. 3 L. 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le



lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito."

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso**

"Dell'art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità. alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato**

**non applicabile.**

**Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo**

“Dell’art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4\*, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

**L’art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 4 D. Lgs. 202/2007:**

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 5 D. Lgs. 202/2007:**

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II,

norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.”

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Articolo 452-bis c.p. Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**L’art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

#### **Articolo 452-quater codice penale Disastro ambientale**

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**L’art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

#### **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (Inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazioni di tipo mafioso, anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**L'art. è potenzialmente applicabile a IGEA**

**Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

## Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia di reati di cui sopra, si ritiene che gli stessi si possano ragionevolmente ritenere rilevanti per IGEA. Le attività sensibili in materia ambientale che IGEA S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
<b>1</b>	<b>Scarico acque reflue</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale
<b>2</b>	<b>Gestione rifiuti</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale
<b>3</b>	<b>SISTRI</b>	- Servizio Geologico - Servizio Prevenzione e Protezione
<b>4</b>	<b>Inquinamento suolo, sottosuolo e acque sotterranee</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale
<b>5</b>	<b>Uccisione, cattura detenzione, distruzione specie animali e vegetali protette, distruzione relativi habitat</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale
<b>6</b>	<b>Inquinamento ambientale</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale
<b>7</b>	<b>Disastro ambientale</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
<b>8</b>	<b>Delitti colposi contro l'ambiente</b>	-Area Tecnica Operativa -Servizio Geologico -Unità Progetto Staff Ingegneria Ambientale

## Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IGEA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners e delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Di seguito si segnalano i presidi di cui intende dotarsi l'azienda al fine di ridurre il potenziale livello di commissione dei reati di cui al capitolo in oggetto.

### Scarico acque reflue:

- Predisporre procedure scritte per la gestione degli impianti di trattamento acque (minerarie) da cui si possano originare scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tab. 5 e 3/A dell'All. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m;
- Rafforzare i sistemi di controllo automatico circa la presenza o meno dei reagenti necessari per il corretto ed efficiente trattamento delle acque;
- Estendere il controllo in situ, tramite servizio di vigilanza, anche nei giorni festivi
- Predisporre procedure scritte da applicare in caso di guasto e/o interruzione dell'energia elettrica.

### Gestione dei rifiuti

- Implementare procedure e istruzioni tecniche relative alla gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi o da IGEA stessa;
- Implementare procedure e istruzioni tecniche relative alla gestione delle attività di gestione di MCA;
- Predisporre e farsi approvare dagli Enti competenti tutti i progetti di messa in sicurezza permanente od operativa o di emergenza per tutte le aree minerarie in cui sono presenti discariche di sterili minerari o fanghi di processo;

- Implementare procedure per evitare la miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro o con rifiuti pericolosi;
- Implementare procedure per la gestione del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi secondo i criteri del tempo o delle quantità;
- Predisporre o far predisporre, previo campionamento, i certificati di AMR e/o ACF dei rifiuti, anche ai fini della corretta classificazione dei rifiuti e dell'identificazione delle classi di pericolosità.

#### SISTRI

- Predisporre degli OdS – nelle more di implementazione di procedure, job description e deleghe di funzione – relativamente agli obblighi di puntuale iscrizione al SISTRI e pagamento dei relativi importi annuali.

#### Emissioni in atmosfera

- Effettuare il censimento di tutti i punti di emissione in atmosfera convogliati direttamente o tramite camino, previo eventuale trattamento dell'aria, in tutte le sedi in cui opera IGEA.

#### Uccisione, cattura detenzione, distruzione specie animali e vegetali protette, distruzione relativi habitat

- Predisporre e aggiornare la cartografia che individui, per ciascuna concessione mineraria, SIC, ZPS e altre aree di rilevante interesse naturalistico.

#### Nuovi reati ambientali

- Aggiornare e implementare la cartografia relativa alla sovrapposizione dei layer afferenti alle aree di concessione e all'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Gestione Commissariale Ex Provincia di Carbonia – Iglesias, Determinazione n. 325 del 14/10/2015 "Voltura e modifica dell'autorizzazione allo scarico n. 235 del 18/09/2014 dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di drenaggio dei bacini sterili nell'area mineraria di Masua in Comune di Iglesias"
- Gestione Commissariale Ex Provincia di Carbonia – Iglesias, Determinazione n. 235 del 18/09/2014 "Autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione



per il trattamento delle acque di drenaggio dei bacini sterili nell'area mineraria di Masua in Comune di Iglesias"

- Provincia di Carbonia Iglesias – Area dei Servizi Ambientali, Prot. n. 21531 del 13/11/2009, Determinazione n. 171 del 13/11/2009 "Autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di drenaggio dei bacini sterili nell'area mineraria di Masua - Comune di Iglesias"
- Provincia di Nuoro – Settore Ambiente – Pianificazione Territoriale – Protezione Civile, Prot. n. 15404 del 09/05/2006 "Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali – Miniera Sos Enattos – Lula" e Determinazione n. 964 del 28/04/2006 "Autorizzazione dello scarico nel Rio Tupeddu delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del sistema di eduazione forzata delle acque dalla Miniera di Sos Enattos"
- Comune di Lula – SUAP – Modello F-8 (Rinnovo di atti abilitativi, ed. 25/05/2010), Procedura di immediato avvio [0 giorni], a firma del Presidente di IGEA G. B. Zurru
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regione Sardegna, Prot. n. 6273 del 14/12/2010 "Istanza di iscrizione cat. 10/A/E, ricevuta... Provvedimento di iscrizione cat. 10°/E, Prot. ...
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regione Sardegna, Prot. n. 3614 del 17/04/2015 "...Provvedimento di variazione responsabile tecnico cat. 10°/E, Prot..."
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regione Sardegna, Prot. n. 11708 del 03/02/2015 "...Provvedimento di rinnovo dell'iscrizione cat. 10°/E Prot. ..."
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regione Sardegna, Prot. n. 2071 del 03/03/2016 "Provvedimento di iscrizione cat. 4/C, prot. ..."
- SUAP - F8 – Rinnovo di atti abilitativi (autorizzazione allo scarico Lula Sos Enattos), 2013
- Formulario di Identificazione dei Rifiuti (a campione), 1° e 4° copia per CER 130111
- Scheda SISTRI (a campione) per CER 130111
- Registro di Carico e Scarico, Miniere Iglesias, Campo Pisano (stralcio) per CER 130111 (trasmessa via e-mail)
- Iscrizione al SISTRI (trasmessa via e-mail)



- Variazione anagrafica SISTRI Funtana Raminosa
- Pagamento ultima annualità SISTRI
- Scheda di accettazione campioni impianto Masua
- Scheda settimanale. Impianto trattamento acque Masua
- Scheda giornaliera. Impianto trattamento acque Masua (15/06/2016)
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.

## **IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

**Tipologia dei reati in materia di impiego di cittadini terzi con soggiorno irregolare (Art. 25-duodecies) e delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 duodecies e 25 quinquies del Decreto e, segnatamente:

### Impiego di cittadini terzi con soggiorno irregolare

**Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)**

"(...omissis...)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

### Delitti contro la personalità individuale

**Art. 600 cod. pen. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfrutta-

mento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni .

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 600-bis cod. pen. - Prostituzione minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 600-ter cod. pen. - Pornografia minorile**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o

cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 600-quater cod. pen. - Detenzione di materiale pornografico**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 600-quinquies cod. pen. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 601 cod. pen. - Tratta di persone**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulne-

rabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Art. 602 cod. pen. - Acquisto e alienazione di schiavi**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**Il reato è solo astrattamente rilevante e non sono emerse attività sensibili.**

#### **Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di cui sopra, che IGEA S.p.A. ha rilevato al suo interno sono:

N.	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	<b>Selezione, assunzione e gestione del personale</b>	-Area Risorse -Area Affari generali
2	<b>Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet</b>	-Area Affari generali -tutte le direzioni/aree coinvolte
3	<b>Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera</b>	-Area tecnica operativa -Area Affari generali -Direzione Amministrativa e finanziaria -Area risorse
4	<b>Gestione della sicurezza informatica</b>	-Direzione Amministrativa e finanziaria

N.	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	<b>Attività che coinvolgono direttamente minori, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative</b>	-Area Risorse -tutte le Direzioni/aree coinvolte

## Sistema di controllo

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le ipotesi di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 duodecies del Decreto 231;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- DPS
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna;
- Misure Di Prevenzione Corruzione E Trasparenza.

## **REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

### **Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 25-septies)**

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -**

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

#### **Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose -**

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da da €123 a € 619 ; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della

multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IGEA**

### **Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008**

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-septies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;





- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Gli obblighi giuridici nascenti dal Decreto sono riferiti:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- all'attività di sorveglianza sanitaria;
- alla formazione e informazione dei lavoratori;
- alla vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento di valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, è elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per gli ambienti di lavoro (uffici) e deve contenere:

- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

La valutazione dei rischi interferenti è oggetto di documenti specifici (DUVRI o Documenti di Coordinamento) ai sensi della già citata legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

## **Attività sensibili**

Le attività sensibili svolte da IGEA sono quelle riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, sviluppato sulla base delle specifiche normative di riferimento.

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Preposto, dal Lavoratore, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dal Progettista, dal Fabbrikante, dal Fornitore e dall'Installatore di impianti, dal Medico competente, dal Rappresentante e dagli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro e coinvolto nei processi sensibili di IGEA nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 septies D.Lgs 231/01.

Fra le fattispecie di attività e processi sensibili particolare rilievo assumono quelle afferenti:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il sistema di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- i rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

## **Sistema di controllo**

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Preposto, dal Lavoratore, dal Medico competente, dal Rappresentante e dagli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, dai Rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro e coinvolto nei processi sensibili di IGEA nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 septies D.Lgs 231/01.

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali deve essere rispettato il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare IGEA opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, compresi, nei casi in cui concorrano, i rischi interferenti;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

E' fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di IGEA, ai dipendenti, consulenti, partners e Società di service di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in Società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base alla normativa vigente;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi i rischi interferenti nei casi in cui sia necessario;

- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Elenco dei siti nei quali IGEA svolge attività di sicurezza finalizzata allo svolgimento di attività turistico – ricreative - culturali
- Allegato A – Concessioni maggiori
- Allegato A – Concessioni minori
- DVR (leggi DSS) generale del 24/02/2016 (revisione n. 10)
- DVR (leggi DSS) specifico per la concessione mineraria di Monteponi del 05/01/2015 (revisione n. 02)
- Comunicazione interna del SPP del 09/07/2015 "Verifica misure di sicurezza e fattori di rischio presso il magazzino adiacente il laboratorio chimico a Monteponi"
- Comunicazione interna del SPP del 17/03/2016 "Interventi di messa in sicurezza del sito Galleria Lheraud – Grotta Santa Barbara in concessione San Giovanni"
- Documentazione (richiesta di IGEA ad ASL, Verbale di verifica) relativa alla verifica periodica per apparecchi di sollevamento (SPRESAL, settembre - novembre 2015)
- Attestato di formazione e addestramento all'uso di attrezzature / impianti (CF/ATT/2015/007)
- Designazione del RSPP da parte del Datore di lavoro (Prot. n. LIQ/MC/mb/200/2015 del 06/03/2015)
- Attestato di formazione del RSPP (modulo A e Modulo B)
- Attestato di formazione del ASPP (modulo A e Modulo B)
- Attestato di formazione del PREPOSTO
- Attestato di formazione generale + specifica per LAVORATORI
- Attestato di formazione AGE / prevenzione incendi
- Attestato di formazione APS



- Attestato di formazione "rischio rumore e vibrazioni"
- Documento di nomina degli RLS
- CPI pratica n. 3843 del 15/06/2010 per attività soggette al controllo da parte dei VVF a Campo Pisano
- Piano di Emergenza per la Galleria Henry – Buggerru (rev. 00, novembre 2011)
- Relazione sullo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e valutazione del rischio di esposizione a fibre libere di amianto aerodisperse all'interno dell'area IGEA S.p.A. di san Giovanni (luglio 2011, a cura di SAIA)
- Registrazione della prova di carico TRIM del mezzo di sollevamento (Officina Meccanica, Campo Pisano)
- Controlli periodici da eseguire sulla fune/catena (trimestrale)
- Verbale di verifica periodica ASL n. 7 – Carbonia, 16/10/2014
- 10002\_2016\_07\_DUVRI\_
- Dps 7 Lavoratrici madri
- Formazione RSPP Modulo C
- IGEA Monitoraggio GasRadon
- Piano di emergenza Galleria Henry
- Prelevamenti Dpi 2015
- Registro infortuni (
- Revisione Disposizione di Serv DPI
- Rischio Chimico Servizi Generali
- valutazione coperture e rischio amianto IGEA tutto 2013
- Controllo Analogico;
- Codice di Comportamento Regione Autonoma della Sardegna.